

XIII.

SEDUTA DI MERCOLEDI' 28 MARZO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ORONZO REALE**

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,30.**

**PRESIDENTE.** Proseguiamo l'esame dell'articolo 2. Do lettura del numero 8:

« 8) non specificazione nel dispositivo della sentenza delle formule di proscioglimento ».

**CASTELLI.** Vorrei richiedere, a nome del gruppo democratico cristiano, l'accantonamento del n. 8 fino alla prosima settimana; fino a quando, cioè, saremo in grado di affrontare anche il n. 2-ter.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il n. 8 è accantonato.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura del numero successivo:

« 9) determinazione della competenza per materia tenendo conto, sia del criterio quantitativo della pena applicabile, sia del criterio qualitativo del reato ».

**SPAGNOLI.** Anche in relazione al n. 9 credo opportuno che si proceda ad un accantonamento, in quanto ritengo che la definizione in questi termini del principio della ripartizione della competenza tra gli organi della giurisdizione penale non innovi nulla rispetto alla situazione attuale. Ribadendo, quindi, la necessità di un momento di ripensamento, noi riterremmo che si debba arrivare ad una maggiore specificazione del principio, nel senso di indicare quale debba essere la competenza delle singole istanze e, in modo particolare, la competenza di quell'organo sul quale è tuttora aperta la discussione: la corte d'assise.

Mi pare che non si possa lasciare un principio direttivo di tale importanza in termini così generici e aperti, per modo che il legislatore delegato si troverebbe nella condizione di non sapere cosa definire. Ovviamente, se il discorso relativo alla pretura ed al tribunale potrebbe essere immediatamente

affrontato, anche per quanto riguarda i limiti di competenza qualitativa e quantitativa, quello relativo alle corti di assise, data la sua complessità, rimane da definire.

Non si tratta qui di sollecitare una discussione sulle future strutture della corte di assise, ma di sapere quali saranno gli orientamenti e gli indirizzi che le varie parti politiche riterranno di prendere su questo argomento. Alla luce poi di questi chiarimenti si potranno meglio individuare le diverse competenze, qualitative e quantitative, della corte di assise rispetto a quelle attuali. Capisco che questo discorso è complesso, ma è causato dalla sperequazione dei tempi e dalla disorganicità delle riforme; si sarebbe dovuto affrontare prima la riforma delle strutture e poi quella delle competenze, mentre ci troviamo nella situazione inversa.

Questo è il motivo della nostra richiesta, che potrà consentire una riflessione utile da parte dei singoli gruppi politici.

**PRESIDENTE.** Vorrei ricordare che nella discussione che si tenne al Senato nella scorsa legislatura ci si orientò sulla formula che stiamo esaminando perché non si riuscì a trovare l'accordo per una stesura più precisa. A questo proposito sarebbe bene fare delle riunioni informali prima di giungere alla discussione in Commissione.

Se non ci sono obiezioni, può rimanere deciso l'accantonamento del n. 9 dell'articolo 2.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo al numero successivo. Ne do lettura:

« 10) disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori; potere di disporre, anche in sede di appello, la separazione dei procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse ».

ACCREMAN. Noi non abbiamo presentato emendamenti, tuttavia rileviamo che vi è una questione che fu discussa nella precedente legislatura e che oggi è prevista e regolata dalla prima parte dell'articolo 49 del codice di procedura penale, in base al quale, se i procedimenti connessi appartengono alcuni alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria ed altri alla competenza di giudici speciali diversi dall'Alta Corte di giustizia e dai tribunali militari, è competente per tutti il giudice ordinario.

PRESIDENTE. Giudici speciali non esistono più!

ACCREMAN. Limitiamoci, comunque, ai due casi richiamati nella norma cui ho testé accennato. Ora, mentre la dottrina non ha avuto nulla da eccepire per quanto concerne la deroga al criterio che sancisce la competenza della magistratura ordinaria in caso di procedimenti connessi, relativamente alla ipotesi dei giudizi d'accusa (quelli, appunto, che un tempo erano deferiti al Senato costituito in Alta Corte di giustizia), notevoli questioni sono state sollevate per ciò che riguarda i reati in merito ai quali è chiamato a decidere il tribunale militare.

Voglio sottolineare che non c'è alcuna ragione, di carattere teorico o di ordine politico, in base alla quale, procedendosi per diversi reati, dei quali alcuni di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria ed altri del tribunale militare, si debba affermare la competenza esclusiva di quest'ultimo per tutti i procedimenti connessi, così come è oggi previsto. Una impostazione di questo genere avrebbe una sua logica nel tempo di guerra, considerate le eccezionali circostanze e tenuto conto del fatto che in tal caso sarebbe vigente il codice penale militare di guerra, ma non appare assolutamente giustificata in tempo di pace. È evidente, infatti, che la previsione di una connessione attrattiva verso il tribunale militare rappresenta una inversione dei principi fondamentali sulla giurisdizione.

Mi riservo quindi, signor Presidente, di presentare un emendamento in tal senso.

SPAGNOLI. Vorrei illustrare un altro principio che potrebbe riallacciarsi di più all'accantonamento del punto 9: quello riguardante gli effetti dell'inosservanza delle regole della competenza per materia e per territorio e della connessione.

Riterrei che sarebbe necessario precisare a tutela del principio costituzionale riguar-

dante il giudice naturale, la previsione di nullità in ogni caso di inosservanza delle regole sulla competenza per materia e per territorio e sull'istituto della connessione, salvi, ovviamente, gli atti irripetibili.

Per soddisfare tale esigenza si potrebbe formulare un n. 10-bis.

PRESIDENTE. Per adesso limitiamoci ad esaminare il n. 10 così com'è, tenendo conto che c'è una riserva del gruppo comunista di presentare, al momento opportuno e nella sede apposita, un emendamento aggiuntivo che preveda la nullità in ogni caso di inosservanza delle regole sulla competenza per materia e per territorio e delle norme riguardanti l'istituto della connessione, salvi gli atti irripetibili.

Circa un eventuale emendamento Accreman che preveda la competenza del giudice ordinario, in tempo di pace, in caso di connessione tra procedimenti appartenenti alcuni alla competenza del giudice ordinario ed altri a quella dei tribunali militari, ritengo debba essere acquisito il parere della Commissione difesa.

ACCREMAN. Per quanto riguarda la collocazione sistematica, debbo dire che la riserva fatta dall'onorevole Spagnoli si riferisce al punto relativo alle nullità assolute: non occorrerebbe aggiungere un numero 10-bis sotto questo profilo.

Lo stesso sottosegretario ha dichiarato che si sarebbe potuto ritornare su questo punto in Assemblea. Per conto nostro preannunciamo un emendamento. Il rinvio riguarderebbe dunque solo il n. 10, in sé e per sé.

PRESIDENTE. Prima di decidere sul rinvio vorrei sentire il parere dei vari gruppi, del relatore e del Governo. Faccio presente, però, che sull'emendamento preannunciato dall'onorevole Accreman dovremmo chiedere il parere della Commissione difesa.

LOSPINOSO SEVERINI. Per conto nostro si dovrebbe accantonare tutto il n. 10 dell'articolo 2.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Sono favorevole a tale rinvio, che ci consentirà di preparare una formulazione più precisa di quella attuale.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento preannunciato dall'onorevole Accreman non

mi dispiacerebbe. Debbo però osservare che il n. 10 riguarda la concessione fra due procedimenti penali, anzi, più che di connessione, si dovrebbe parlare di competenza. Trovo pertanto che l'emendamento in questione dovrebbe riguardare un punto autonomo e non il n. 10.

Come ha già detto il Presidente, occorre anche sentire il parere della Commissione difesa per quanto riguarda questo argomento, che tocca la sua competenza. A questo proposito debbo osservare che il nuovo codice di procedura penale militare è in fase di avanzata preparazione. Mi sembra perciò che l'emendamento potrebbe trovare una più opportuna collocazione in quella sede.

Per quanto riguarda il merito, cioè l'assorbimento da parte del giudice ordinario delle competenze connesse ai reati militari, osservo che ci possono essere dei reati soggettivamente militari e dei reati oggettivamente militari. Prevedere in questo caso che i tribunali militari debbano spogliarsi interamente della loro competenza a favore dei giudici ordinari potrebbe dare adito a determinate obiezioni.

Vorrei pertanto pregare la Commissione di seguire la linea indicata dal Presidente. Trasmettiamo, cioè, l'emendamento alla Commissione difesa e poi decideremo; anche se - mi piace ripeterlo - l'attrazione da parte del giudice ordinario anche di reati militari, quando siano connessi con reati ordinari, mi parrebbe molto logica.

COCCIA. Potremmo sapere a che punto è la riforma del codice militare?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se ne sta occupando il Ministero della difesa, che adeguerà i suoi lavori secondo la traccia che noi gli daremo non appena sarà stato approvato questo disegno di legge. Mi sembra comunque che la riforma del codice penale militare sia ancora più urgente di quella del codice di procedura penale, in quanto in quello vi sono norme addirittura anticostituzionali, perché non si prevede l'appello.

COCCIA. Mi sembra necessario stabilire un rapporto tra queste due riforme.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La Commissione difesa ha già chiesto la nostra collaborazione.

ACCREMAN. In questo caso sarebbe opportuno che il Governo non seguisse la so-

lita linea di condotta, quella cioè di presentare sempre i disegni di legge relativi alla giustizia al Senato.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo nella presentazione dei disegni di legge segue solo il criterio della migliore distribuzione della mole di lavoro tra i due rami del Parlamento.

SPAGNOLI. Vorrei tornare alla questione da me proposta. Si tratta di superare con un principio di carattere generale, quello cioè del giudice naturale, sia la norma di cui al secondo comma dell'articolo 34 sia la norma di cui all'articolo 43 del codice di procedura penale in vigore. Cioè, attualmente il giudice di appello dichiara l'incompetenza del giudice di primo grado solo qualora l'eccezione sia stata sollevata nel grado precedente. Credo che il discorso sul giudice naturale, che è venuto avanti con molta forza (tant'è che lo abbiamo recepito, sia pure limitatamente, nella recente legge che abbiamo approvato), debba essere indicato come principio di fondo anche per quanto riguarda le conseguenze dell'incompetenza e della connessione, per superare le anomalie che l'attuale codice contiene.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'unica preoccupazione è che il suo emendamento sia precluso dalla votazione del principio delle nullità assolute.

ACCREMAN. Il principio su cui si basa il nostro emendamento nella sostanza è già stato accolto nella legge relativa alla competenza dei tribunali militari, in relazione al famoso processo, che fece scalpore in tutta Italia, dei giornalisti della « armata sagapó ». Successivamente il Parlamento ha modificato la situazione, affermando che la regola fondamentale, in caso di connessione tra reati comuni e reati militari, è che il giudice ordinario giudichi di tali reati, separatamente. La Corte di cassazione tuttavia ha riconosciuto il diritto di derogare alla nuova norma di legge.

PRESIDENTE. Proporrò comunque di approvare il n. 10 dell'articolo 2 così com'è con la riserva di inserire come n. 10-bis l'emendamento preannunciato dall'onorevole Accreman e in un numero successivo l'emendamento preannunciato dall'onorevole Spagnoli.

Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione il n. 10, di cui dianzi ho dato lettura.

(È approvato).

L'onorevole Accreman ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il n. 10 aggiungere il seguente:*

« 10-bis) previsione della competenza del giudice ordinario, in tempo di pace, in caso di connessione tra procedimenti appartenenti alcuni alla competenza del giudice ordinario ed altri a quella dei tribunali militari ».

ACCREMAN. Si tratta dell'emendamento da me preannunciato, strutturato come numero 10-bis, secondo il suggerimento testé rivoltomi dal Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo possa restare stabilito che l'emendamento Accreman è accantonato, e che su di esso, previo assenso della Presidenza della Camera a norma del primo comma dell'articolo 73 del regolamento, verrà richiesto il parere della VII Commissione (Difesa).

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Terranova ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il n. 10 aggiungere il seguente:*

« 10-ter) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento ».

TERRANOVA. Vorrei sottolineare l'opportunità di inserire nella legge di delega un criterio di questa natura, che riguarda una materia non esaurientemente disciplinata dal vigente codice, tanto da aver dato luogo in passato a questioni di carattere pratico.

Le ipotesi di conflitto sono quelle previste dall'articolo 51 del vigente codice, il quale, dopo aver previsto determinati casi, opera un generico riferimento ad « ogni caso analogo a quelli preveduti ». Io penso che la disciplina dei casi di conflitto debba essere più rigorosa e specifica.

Ritengo inoltre opportuno che i provvedimenti con cui si solleva il conflitto vengano comunicati a tutte le parti, in considerazione dell'interesse che le parti stesse hanno di intervenire e di far sentire le proprie ragioni di fronte alla Corte di cassazione, che è il

giudice competente a decidere dei conflitti, e tenuto conto anche della facoltà, prevista dal capoverso dell'articolo 52 del vigente codice, di chiedere la revoca del provvedimento con cui uno dei giudici ha dichiarato la propria incompetenza o competenza, dando luogo al conflitto.

Per queste ragioni, ritengo che l'emendamento sia rispondente a quell'esigenza di chiarezza che costituisce uno degli obiettivi del nuovo codice di procedura penale ed al principio che consente l'intervento delle parti tutte le volte che queste possano avere un interesse da far valere.

MACALUSO ANTONINO. Pur concordando, in linea di massima, con quanto sostenuto dall'onorevole Terranova, desidererei avere un chiarimento in merito ad un aspetto particolare.

È noto che il conflitto di competenza può essere sollevato *motu proprio* dal giudice nel momento in cui riceve gli atti, così come può essere sollevato in udienza dal pubblico ministero, ovvero da una delle parti. Ora, non vorrei che l'introduzione del contraddittorio possa porre l'imputato in condizioni di svantaggio nei riguardi della parte lesa, con riferimento all'ipotesi in cui una sentenza istruttoria abbia già definito il reato in modo più favorevole per l'imputato stesso.

Casi del genere possono effettivamente verificarsi, e potrei far ricorso alla mia personale esperienza di difensore, in relazione al caso di un arresto illegale effettuato da un agente di pubblica sicurezza nei confronti di un individuo che aveva avuto un diverbio con la moglie. In tale occasione, il pubblico ministero sollevò eccezione, sostenendo che si trattava di violenza aggravata e la Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi, decise proprio in questo senso, stabilendo quindi la competenza del tribunale, anziché quella della pretura che invece era valida con riferimento all'ipotesi di arresto illegale. In tal modo, la posizione dell'imputato venne evidentemente ad aggravarsi.

Ora, con riferimento ad ipotesi di questo genere, io mi domando a chi possa giovare l'introduzione del contraddittorio. Certamente è da prevedere che gioverà alla parte civile. Così, nel caso al quale ho fatto riferimento, la parte civile, che ha sostenuto l'illegalità dell'arresto operato dall'agente di pubblica sicurezza, è stata avvantaggiata dalla soluzione che è stata data dalla Cassazione al conflitto di competenza; ma molti altri esempi del genere potrebbero essere adottati

in merito. In sostanza, quindi, io temo che l'introduzione del contraddittorio possa porre l'imputato in condizioni di inferiorità rispetto alle parti lese.

ACCREMAN. Una volta stabilito il principio che il processo accusatorio è anche un processo di parti, non possiamo non accettarne tutte le conseguenze.

LOSPINOSO SEVERINI. Noi accettiamo con piena convinzione l'emendamento Terranova.

TERRANOVA. Il collega Antonino Macaluso ha citato un caso particolare. Io potrei citare altri casi con riferimento ai quali si può dire che, se le parti fossero state poste a conoscenza del conflitto, il conflitto stesso avrebbe avuto esito diverso. La verità è che le parti, anche se in ipotesi possono talvolta non aver interesse ad intervenire, debbono tuttavia essere poste in condizioni di far valere le proprie ragioni in ordine al conflitto, qualora lo ritengano opportuno. Al di là, quindi, dei casi particolari, che possono essere di diversa natura, resta il principio, a mio avviso importante, di porre le parti, che possono avere interessi contrastanti, in condizione di far valere le proprie ragioni in ordine al conflitto sollevato.

MACALUSO ANTONINO. In merito al principio ho già detto di non avere nulla in contrario.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Accetto il principio contenuto nell'emendamento Terranova, poiché non ritengo giusto che questioni che indubbiamente incidono sulla posizione di una delle parti debbano essere decise senza che le parti stesse abbiano la possibilità di intervenire e di esporre le proprie posizioni nel relativo procedimento.

Mi sembra di fondamentale importanza, quindi, che le parti siano messe al corrente dei conflitti sollevati, e che il relativo procedimento si svolga rispettando il principio del contraddittorio.

PRESIDENTE. Osservo che non ci debbono essere equivoci circa le forme del contraddittorio. Questo termine, infatti, non va inteso in senso estensivo: deve trattarsi, invece, del normale contraddittorio dei giudizi camerali. Io ritengo che proprio in questo senso l'onorevole Terranova abbia inteso formulare il suo emendamento.

TERRANOVA. Dichiaro appunto che il mio emendamento va interpretato nel senso indicato dal Presidente.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Sarà compito del legislatore delegato stabilire le modalità del procedimento, rispettando il principio del contraddittorio da noi affermato.

PRESIDENTE. La mia preoccupazione si riferiva unicamente al fatto che il termine « contraddittorio » può essere inteso in vario modo. Una delle possibili accezioni è quella che fa riferimento ad un apposito processo.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Il contraddittorio è diverso a seconda dei singoli procedimenti.

Accetto l'emendamento Terranova.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento Terranova, non già per motivi di merito (perché sarebbe veramente assurdo non essere d'accordo sul principio da tale emendamento affermato), quanto perché desidera ribadire ancora una volta la superfluità ed inutilità di una serie di emendamenti che continuano a ripetere i medesimi concetti.

Quando affermiamo che le norme del nuovo codice debbono prevedere la « disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza », operiamo una enunciazione superflua, giacché non sarebbe neppure immaginabile che il nuovo codice non regolasse tali conflitti.

Quando disponiamo l'obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto, non facciamo altro che ripetere quanto abbiamo già stabilito al n. 2 (in cui abbiamo dichiarato a piena voce e con assoluta impossibilità di equivoci la partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento, e, quindi anche in caso di conflitto) e al n. 7 (laddove si dispone la tutela dei diritti delle parti in ordine alla effettuazione delle perizie).

Ecco perché il Governo, pur se condivide il merito dell'emendamento Terranova, prega il presentatore di ritirarlo in ragione della superfluità che ha testé sottolineato.

TERRANOVA. Io ritengo che l'emendamento sia utile. Vero è che il principio generale è già stato enunciato in altri numeri dell'articolo 2, ma se accettassimo le argomentazioni del Governo dovremmo riesaminare tanti altri punti. Siccome, invece, il principio

sancito nel mio emendamento non è affatto regolamentato nell'attuale codice di procedura penale, io ritengo opportuno che esso venga anche in questa sede sottolineato.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento Terranova.

**MACALUSO ANTONINO.** Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di tale emendamento.

**LOSPINOSO SEVERINI.** Anch'io dichiaro la mia astensione.

**MAZZOLA.** Come gli onorevoli Antonino Macaluso e Lospinoso Severini, mi asterrò dalla votazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Terranova, aggiuntivo di un numero 10-ter, accettato dal relatore e sul quale il rappresentante dal Governo ha espresso parere contrario.

*(È approvato).*

Do lettura del numero successivo:

« 11) ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con enunciazione di norme che predeterminino i criteri di scelta del nuovo giudice; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione ».

Gli onorevoli Accreman, Spagnoli, Coccia e Gianfilippo Benedetti hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere le parole:* « per gravi motivi di ordine pubblico o »;

*Sostituire le parole:* « con enunciazione di norme che determinino i criteri di scelta del nuovo giudice » *con le seguenti:* « obbligo di scegliere il nuovo giudice nell'ambito delle circoscrizioni più vicine a quella nella quale è stato commesso il reato »;

*Aggiungere, in fine, le parole:* « esclusione della facoltà della Corte di cassazione di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione, sua attribuzione al giudice di rimessione ».

**ACCREMAN.** Comincerò con l'illustrare il secondo dei nostri emendamenti.

Già in sede di approvazione della legge 15 dicembre 1972, n. 773, tutta la Commissione fu d'accordo sulla necessità di delimitare, anzi di predeterminare i criteri attraverso i quali bisogna scegliere il giudice di rimessione. E noi osservammo, anche allora, che il criterio di scelta adottato consentiva una latitudine tale da ferire il principio del giudice naturale. A nostro giudizio, cioè, il principio del giudice naturale va strettamente osservato e le eccezioni devono essere limitate quanto più possibile.

Per questa ragione proponiamo, con il nostro emendamento, di introdurre l'obbligo, in caso di rimessione del procedimento, di scegliere il nuovo giudice nell'ambito delle circoscrizioni più vicine a quella nella quale è stato commesso il reato.

Il nostro successivo emendamento esclude la facoltà della Corte di cassazione di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione e attribuisce tale facoltà al giudice di rimessione. Riservare alla Corte di cassazione le decisioni in questa materia ci appare ingiustificato, perché i giudici che devono stabilire ciò che è valido o meno in un processo devono essere solo due: quello del luogo ove il procedimento penale è nato e quello del luogo ove è stato rimesso.

Un intervento « mediatore » della Corte di cassazione, la quale stabilisca quali atti già compiuti nel procedimento che viene tolto alla sua sede naturale debbano conservare o meno validità dopo la rimessione, non si giustifica in nessun modo. Sarà viceversa il giudice di rimessione a stabilire quali atti compiuti nel processo debbano continuare ad avere validità.

**PRESIDENTE.** La pregherei di strutturare questo suo emendamento in termini positivi: « attribuzione al giudice di rimessione della facoltà di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione ».

**ACCREMAN.** Accetto senz'altro questo suggerimento, e modifico pertanto il mio terzo emendamento nei termini testé indicati dal Presidente. Resta da illustrare il primo degli emendamenti da noi presentati al n. 11. Esso, a mio modo di vedere, risulta fondamentale nell'ambito dei principi che andiamo a stabilire per la rimessione, perché mentre il diritto dell'imputato di chiedere la rimessione per motivi di legittima suspicione costituisce una garanzia universalmente ricono-

sciuta e che nessuno contesta essere un elemento di progresso, togliere il processo al suo giudice naturale anche in presenza di gravi motivi di ordine pubblico risponde ad un'ottica diversa: in questa seconda ipotesi è l'autorità che fundamentalmente ha un interesse in questo senso. Osservo solo questo: in che cosa consistono i gravi motivi di ordine pubblico?

PRESIDENTE. Ci può essere timore anche da parte della difesa.

ACCREMAN. Se consultiamo la giurisprudenza in materia vediamo che è stato canonizzato il principio per cui i gravi motivi di ordine pubblico consistono in motivi attinenti l'ordine processuale (e cioè difficoltà di tenere udienza penale normale), oppure difficoltà di raccogliere nella maniera dovuta le prove e raggiungere gli effetti per il cui conseguimento il procedimento penale è stato creato. Ametto che vi possano essere difficoltà del genere, ma in uno Stato democratico si tratta di fatti occasionali e temporanei che non possono essere giudicati come permanenti; con l'istituto del semplice rinvio si è in grado di ovviare a questi inconvenienti.

Debbo far rilevare che tutti i casi di gravi motivi di ordine pubblico sono stati sollevati da prefetti e da questori; quindi se si mantiene l'ammissibilità della rimessione per gravi motivi di ordine pubblico si lascia alla discrezionalità dei prefetti e dei questori il fuorviare il processo come pare a loro (e recentemente ne abbiamo avuto la dimostrazione con il processo Valpreda).

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il processo Valpreda potrebbe essere citato a favore della tesi contraria.

ACCREMAN. Comunque, lasciando da parte i casi concreti, affermiamo che fino a che sarà mantenuta questa ammissibilità di rimessione per gravi motivi di ordine pubblico...

MUSOTTO. Ma si tratta di motivi di natura oggettiva che hanno un riferimento logico; sono reali, non invenzioni dei prefetti.

PRESIDENTE. Per favore, onorevole Musotto, consenta all'onorevole Accreman di terminare la sua illustrazione degli emendamenti.

ACCREMAN. Dicevo che lasciare questa ammissibilità significa permettere che si verificino ancora fatti gravi come quello del processo Valpreda; in quel processo, infatti, si è ipotizzato che nella Milano di oggi - una delle città più civili del nostro paese - non sarebbe stato possibile raccogliere le prove del processo in questione. Questo fatto ha rappresentato un'offesa gratuita da parte del potere esecutivo alla città di Milano.

Concludo dicendo che in via temporanea, in presenza di gravi motivi di ordine pubblico, si può sempre ricorrere all'istituto del rinvio, più che sufficiente a salvaguardare il principio del giudice naturale.

MUSOTTO. A mio avviso non è possibile sopprimere l'istituto della rimessione per motivi di ordine pubblico, mentre è opportuno specificare che l'istituto medesimo deve operare soltanto in casi di eccezionale gravità.

TERRANOVA. Se i gravi motivi di ordine pubblico si riferiscono solo alle ipotesi citate dall'onorevole Accreman si possono benissimo togliere queste parole dal numero 11; ma se invece attengono al regolare svolgimento del processo, e cioè ai casi in cui si verificano situazioni tali per le quali non sia possibile garantire la incolumità personale dei giudici o dell'imputato o della parte offesa per le ragioni più varie, allora non si può escludere la possibilità di rimessione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Basti pensare ai fatti di Reggio Calabria!

TERRANOVA. L'ordine pubblico si riferisce a situazioni obiettive che nascono da condizioni esteriori. Ma se si rinvia il processo e vi è un imputato detenuto, ciò va a danno della libertà di colui che ha diritto di essere giudicato. Sotto questo profilo penso che la formulazione del n. 11 debba essere mantenuta, magari precisando che i gravi motivi di ordine pubblico debbano essere attinenti a queste situazioni obiettive, che in qualsiasi momento possano nascere.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Non sono convinto delle argomentazioni addotte dall'onorevole Accreman, perché la dottrina sinora ha stabilito che i gravi motivi di ordine pubblico devono riguardare situazioni obiettive, per le quali sia impossibile la prosecuzione del regolare procedimento. Per motivi di le-

gittimo sospetto la dottrina ha inteso posizioni subiettive o obiettive che comunque influiscano sull'animo del giudice e possano rendere non più imparziale la sua decisione.

Se si modificassero questi due concetti – e non vedo come sarebbe possibile – mi chiederei che cosa avverrebbe qualora il procedimento non potesse essere regolarmente proseguito in presenza di determinate situazioni obiettive. L'onorevole Accreman suggerisce che il procedimento venga rinviato fino a quando la situazione non si normalizzi. Ma i malintenzionati potrebbero ricreare la stessa situazione al momento della ripresa del procedimento. In questo caso si dovrebbe rinviare ulteriormente? La stessa situazione si potrebbe ripetere all'infinito, con grave danno delle parti, soprattutto dell'imputato detenuto.

I gravi motivi di ordine pubblico sono previsti in molte altre legislazioni, e mi sembra che non si possa approvare la soppressione proposta.

Quanto al secondo emendamento, per la verità non sono del tutto convinto della giustizia della soluzione adottata con la « legge Valpreda », perché se il procedimento si deve rimettere ad una delle circoscrizioni più vicine, vengono meno proprio le ragioni della rimessione. Tuttavia, se la Commissione ritiene che si debba riconfermare il principio già accolto, non ho difficoltà ad aderire anch'io; invito però i colleghi a meditare su questo punto.

Quanto all'ultimo emendamento, la Corte di cassazione dovrebbe decidere della rimessione non sapendo quali atti sono o non sono validi nel nuovo procedimento. Come può decidere sulla rimessione? Deve implicitamente esaminare gli atti del procedimento già compiuti o no?

**ACCREMAN.** Deve decidere se vi siano gravi motivi di ordine pubblico o vi sia legittimo sospetto, ma non deve entrare nel merito.

**DELL'ANDRO, Relatore.** Se la Corte di cassazione deve limitarsi a verificare se esista o no gravi motivi di ordine pubblico o se esista legittima suspicione, sempre in relazione al procedimento che si deve svolgere, potrei essere d'accordo. Mi rimetto, al riguardo, alla Commissione.

**PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** L'emendamento tendente ad eliminare la previsione dei gravi

motivi di ordine pubblico a mio avviso deve essere attentamente valutato. Non vi è dubbio che questa causa di rimessione sia sempre esistita, e lo stesso relatore ha rilevato che è presente in quasi tutte le legislazioni straniere. Inoltre il Parlamento italiano ha sempre deciso in questo senso; ha preso una decisione conforme con l'approvazione della legge 15 dicembre 1972, n. 773. In quell'occasione il Parlamento ha mantenuto l'ipotesi di rimessione per gravi motivi di ordine pubblico.

Comprendo la tesi dell'onorevole Accreman; probabilmente egli sostiene questo principio sulla base di taluni recenti processi che hanno colpito l'opinione pubblica e che da più parti si auspicava fossero già stati celebrati. Vorrei però pregare l'onorevole Accreman di considerare che questa dizione comprende anche una quantità rilevante di altri casi, in cui la componente politica è completamente assente, ma esiste una componente passionale, di natura prettamente locale, che a volte è molto più forte di qualsiasi spinta di natura politica. È stato citato il caso di Reggio Calabria; ma di episodi del genere di quelli verificatisi a Reggio Calabria ne sono avvenuti molti in Italia, sia pure con un carattere di meno accentuata violenza.

Tutti ricordano la situazione, vorrei dire « pre-rivoluzionaria », in cui vennero a trovarsi certi paesi, in occasione del trasferimento di un distretto, dell'abolizione di un ufficio giudiziario, ovvero di uffici pubblici di altra natura, o per motivi legati ad avvenimenti sportivi, e così via. Ora, mentre con riferimento alle agitazioni legate a fatti sportivi si potrebbe trovare un rimedio, come suggerisce l'onorevole Accreman, nel rinvio ad epoca successiva della trattazione del processo, ciò non sarebbe invece possibile in relazione ad altri motivi, ad altre passioni, meno suscettibili di quelle di natura sportiva di smorzarsi col passare del tempo. In tal caso, il rinvio rischierebbe di protrarsi *sine die*, ed anzi la celebrazione del processo potrebbe costituire il motivo per acuire nuovamente le passioni sopite.

Vorrei quindi chiedere all'onorevole Accreman se egli pensi veramente che sia possibile concepire serenità, obiettività di giudizio, libera esplicazione di tutte le forme processuali prescritte dalla legge, allorché una popolazione rumoreggiante si accalchi nei pressi dell'aula in cui si celebra il processo, allorché si proceda a delle forme di intimidazione collettiva o individuale nei confronti dell'autorità giudiziaria.

Ora, poiché casi del genere si sono verificati con una certa frequenza, vorrei pregare l'onorevole Accreman di valutare la rilevante portata, sul piano politico e sociale, del suo emendamento. Se, quindi, il presentatore ritiene che su questo problema sia opportuno procedere ad una ulteriore meditazione, io ritengo che si potrebbe disporre un accantonamento, per gli stessi motivi - ed anzi, a mio avviso, a maggior ragione - per cui si è deciso di accantonare altre norme contenute nel disegno di legge.

Il Governo potrebbe senz'altro dichiarare che, qualora in questa sede non venisse accolto il suo punto di vista, presenterebbe un emendamento in Assemblea, ovvero al Senato, richiedendo il ripristino del testo originario. Il Governo preferisce, invece, rimettersi alla comprensione ed al senso di responsabilità della Commissione, affinché siano tenuti in considerazione gli argomenti che sono stati richiamati, in ordine all'esigenza di evitare che si possa dar luogo, in conseguenza di eventuali situazioni di perturbamento dell'ordine pubblico, al sostanziale rinvio *sine die* di certi procedimenti, con grave danno delle parti, ma soprattutto con enorme discredito della giustizia, la quale comunque deve fare il suo corso.

Per quanto riguarda il secondo emendamento Accreman, vorrei ripetere un'osservazione che è stata opportunamente avanzata nel corso della discussione. In effetti, il principio contenuto nell'emendamento in parola è già stato accolto dalla legge n. 773 del 1972. Tale principio, tra l'altro, non fu in quell'occasione introdotto su iniziativa del Parlamento, essendo già contenuto nel disegno di legge presentato dal Governo, il quale si preoccupò di salvaguardare in qualche modo il principio del giudice naturale anche nell'ipotesi di rimessione, stabilendo l'obbligo di scegliere il nuovo giudice nell'ambito delle circoscrizioni più vicine a quella che sarebbe stata competente se non fosse stata disposta la rimessione.

Trattandosi, quindi, della enunciazione di un principio già pienamente accolto dal Governo, e addirittura già tradotto in norma di legge, il Governo ritiene superfluo l'emendamento Accreman; tuttavia, se la Commissione è intenzionata a ribadire il principio stesso, il Governo non ha nulla in contrario e si rimette pertanto alla Commissione.

Sono invece contrario all'ultimo emendamento Accreman, giacché, come ha opportunamente rilevato il relatore, è proprio la Cassazione che deve stabilire se gli atti del pro-

cedimento debbano considerarsi non più validi perché inficiati da quelle cause che hanno determinato la rimessione, ovvero se possano conservare la loro validità. Non vedo come si possa impedire alla Cassazione, che è investita del giudizio sulla rimessione, di soffermare la sua attenzione su questo aspetto.

ACCREMAN. La Cassazione non deve operare come magistratura giudicante.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il giudizio deve essere unitario. Ora, per quanto detto, sembra che la nuova formulazione adottata su suggerimento del Presidente sia preferibile dal punto di vista lessicale, ma nella sostanza essa non muta i termini della questione.

In definitiva, ritengo che non si possa sottrarre alla competenza della Cassazione la valutazione sulla validità o meno degli atti già compiuti nel procedimento del quale si decide la rimessione, tenuto conto che il giudizio finale sugli atti stessi spetta appunto alla Cassazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « per gravi motivi di ordine pubblico » *con le altre:* « per gravi, oggettivi e comprovati motivi di ordine pubblico ».

SPAGNOLI. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. Osservo che si tratta, in sostanza, di una proposta alternativa a quella contenuta nel primo emendamento Accreman. Non posso, però, non rilevare che la parola « comprovati » sembra un po' generica.

TERRANOVA. Si potrebbe sopprimere tale parola.

MANCO. Vorrei conoscere i motivi che hanno spinto i colleghi a modificare la posizione che avevano assunto presentando l'emendamento soppressivo delle parole « per gravi motivi di ordine pubblico ».

PRESIDENTE. Considerando il conflitto di opinioni che si è determinato in merito al problema della rimessione del procedimento per motivi di ordine pubblico, l'onorevole Spagnoli propone di raggiungere un compromesso, mantenendo nel testo del n. 11 l'inciso relativo ai motivi di ordine pubblico, ma

specificando che deve trattarsi di motivi non soltanto « gravi », ma anche « oggettivi e comprovati ». Ora, a me sembra che in fondo sia implicito, anche in virtù delle considerazioni svolte dal relatore, che i motivi di ordine pubblico debbano essere obiettivi, mentre per quanto riguarda il termine « comprovati », osservo che ci troviamo di fronte ad una specificazione poco elegante e sostanzialmente pleonastica.

SPAGNOLI. L'introduzione della parola « comprovati » pone in rilievo l'esigenza che i motivi di ordine pubblico non risultino semplicemente dalla dichiarazione della questura o del prefetto.

LOSPINOSO SEVERINI. Si vuol forse introdurre il principio della prova testimoniale ?

PRESIDENTE. Vorrei rilevare che, comunque, sul problema è sempre il giudice che deve decidere. Ora, anche a voler introdurre il principio della prova, non mi pare sia possibile sopprimere la regola dell'apprezzamento della prova stessa da parte del giudice. Altrimenti, dovremmo addirittura prescrivere le fonti di prova !

MANCO. Qual è il significato del termine « oggettivi » ?

TERRANOVA. Si vuol affermare che i motivi di ordine pubblico debbono sussistere effettivamente.

MANCO. L'apprezzamento del giudice si riferisce sempre alla situazione oggettiva !

MUSOTTO. Voglio osservare che la disposizione che prevede la remissione per motivi di ordine pubblico è una di quelle che esaltano la democrazia. In un regime totalitario, infatti, una norma di tal genere non avrebbe senso, perché comunque non potrebbero verificarsi situazioni di precario ordine pubblico.

ACCREMAN. Dichiaro di ritirare il primo emendamento da me presentato e di aderire a quello poc'anzi presentato dall'onorevole Spagnoli.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Mi pare che si possa essere d'accordo con il riferimento all'oggettività dei motivi di ordine pubblico, i

quali, come ritiene unanimemente anche la dottrina, debbono essere « gravi e oggettivi ». Semmai tale sottolineatura può apparire superflua.

Ho invece qualche dubbio sull'introduzione dell'aggettivo « comprovati », in quanto è evidente che qualche prova dovrà pur sussistere affinché la Corte di cassazione decida.

Tuttavia, se la Commissione ritiene di usare questa espressione superflua ed inellegante, io mi rimetto alla sua volontà.

ACCREMAN. Il legislatore deve pur sapere quali sono le nostre preoccupazioni !

DELL'ANDRO, *Relatore*. Ma è naturale che la situazione oggettiva deve essere comprovata ! Non vorrei che si andasse contro il principio del libero convincimento del giudice.

ACCREMAN. E allora mutiamo la dizione nella seguente: « per gravi e oggettivamente provati motivi di ordine pubblico ».

DELL'ANDRO, *Relatore*. È ancora peggio. Comunque, come ho già detto, mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento Spagnoli ed il terzo emendamento Accreman, mentre accetto, il secondo emendamento Accreman.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'introduzione della parola « oggettivi » e contrario all'introduzione dell'aggettivo « comprovati ». Si rimette alla Commissione per il secondo emendamento Accreman ed è contrario al terzo emendamento Accreman.

MUSOTTO. A mio avviso conviene che la votazione sull'emendamento Spagnoli abbia luogo per parti separate, nel senso di votare prima la parte aggiuntiva della parola « oggettivi » e poi la parte aggiuntiva della parola « comprovati ».

PRESIDENTE. Sta bene. Prima di passare alle votazioni, comunico che per la seduta odierna i deputati Riela, Traina, Castelli, Patriarca, Pietro Riccio, Sartor, Maria Eletta Martini, Gargani e Sabbatini sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Pellizzari, Zoppetti, Stella, Marchetti, Beccaria, Scarlato, Luraschi, Fortunato Bianchi e Verga.

SPAGNOLI. Vorrei sapere in base a quale norma del Regolamento siano consentite le sostituzioni a discussione iniziata.

PRESIDENTE. In base al quarto comma dell'articolo 19.

SPAGNOLI. Personalmente nutro delle riserve sull'applicabilità di tale norma dopo l'inizio della seduta. Non intendo effettuare un richiamo al Regolamento, per non sospendere l'esame in corso, ma vorrei, al termine della seduta, esporre le mie perplessità.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Spagnoli.

Procederemo dunque ora alla votazione della prima parte dell'emendamento Spagnoli, sostitutiva delle parole « per gravi » con le parole « per gravi ed oggettivi ». La seconda parte dell'emendamento tende ad aggiungere le parole « e comprovati ».

LOSPINOSO SEVERINI. Il gruppo democratico cristiano dichiara che voterà favorevolmente all'aggiunta della parola « oggettivi », mentre voterà contro l'introduzione della parola « comprovati », oltre che per le ragioni addotte dal relatore, anche perché il porre così decisamente l'accento sul fatto che bisogna dare prove potrebbe implicare la definizione della procedura in base alla quale tali prove devono essere date. Questo fatto ci sembra estremamente pericoloso.

TERRANOVA. Io sono favorevole all'emendamento Spagnoli per la parte che riguarda l'aggiunta della parola « oggettivi », perché, date le ragioni esposte e la discussione che ne è seguita, è bene che venga sottolineato il riferimento a casi obbiettivi dei motivi di ordine pubblico. Sono contrario, invece, alla seconda parte, perché la prova è nel fatto stesso dell'esistenza di questi motivi.

REGGIANI. Voterò a favore della prima parte dell'emendamento Spagnoli e contro la seconda, non perché abbia una particolare contrarietà nei confronti della parola « comprovati », ma perché il concetto della prova in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito di cui si occupa il n. 11 è insito nel modo in cui l'istituto si presenta.

MANCO. A nome del mio gruppo dichiaro che voteremo contro entrambe le parti dell'emendamento. Si tratta di un emendamento

di una inutilità spaventosa, anzi dirò che a me sembra più logico il termine « comprovati » di quello « oggettivi », pur nella illogicità dei due concetti. Si tratta infatti di due concetti esterni all'animo del magistrato, ma non alla valutazione sia della gravità sia dell'oggettività dei motivi.

ACCREMAN. Abbiamo ritirato il nostro primo emendamento di fronte alla palese contrarietà della maggioranza della Commissione. Desidero dichiarare, comunque, che lo ripresenteremo in Assemblea perché riteniamo che sia fondamentale.

Voteremo a favore di entrambe le parti dell'emendamento presentato dal collega Spagnoli. Il termine « comprovati », infatti, lungi dall'essere una leggerezza, come qualcuno ha detto, è ampiamente usato nell'attuale codice. In ogni caso faccio rilevare che le nostre affermazioni non sono volte a creare il tessuto definitivo della legge, ma sono suggerimenti (e anche imposizioni) che facciamo al legislatore delegato in modo che si possano conoscere fino in fondo le nostre intenzioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Spagnoli, accettata dal Governo e per la quale il relatore si è rimesso alla Commissione.

*(È approvata).*

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Spagnoli, non accettata dal Governo e per la quale il relatore si è rimesso alla Commissione.

*(È respinta).*

Pongo in votazione il secondo emendamento Accreman, accettato dal relatore e per il quale il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il terzo emendamento Accreman, per il quale il relatore si è rimesso alla Commissione, mentre il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario.

*(È respinto).*

Pongo ora in votazione, nel suo complesso, il n. 11 dell'articolo 2, che dopo le modifiche testé apportate risulta del seguente tenore:

« 11) ammissibilità della rimessione anche su richiesta dell'imputato, per gravi ed

oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con l'obbligo di scegliere il nuovo giudice nell'ambito delle circoscrizioni più vicine a quella nella quale è stato commesso il reato; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione ».

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Prima di concludere i nostri lavori, ricordo che l'onorevole Spagnoli si era riservato di sollevare una questione, a proposito delle sostituzioni di deputati in corso di seduta.

Poiché trattasi di una questione di interpretazione del Regolamento, che potrebbe essere sollevata anche in altre Commissioni della Camera, dichiaro sin d'ora che ritengo opportuno sottoporre la questione al Presidente della Camera, il quale valuterà se sia opportuno che la Giunta per il regolamento si pronunci al riguardo, in relazione al disposto del quarto comma dell'articolo 19 del Regolamento.

I problemi che si pongono, in relazione a tale norma, sono sostanzialmente due: il primo attiene alla facoltà di disporre la sostituzione di un deputato per una parte della seduta, quando il commissario da sostituire sia assente fin dall'inizio della seduta stessa; la seconda è relativa alla sostituzione di un membro della Commissione che abbia già partecipato alla prima parte della seduta. La mia personale opinione — che credo sia confortata dalla prassi — è che la prima ipotesi

di sostituzione sia ammissibile, mentre la seconda sia di dubbia ammissibilità.

SPAGNOLI. Abbiamo ritenuto di rinviare alla fine della seduta la trattazione della questione da noi sollevata, in quanto volevamo evitare che si potesse pensare ad una nostra intenzione di strumentalizzare la questione stessa ai fini della votazione sugli emendamenti presentati al n. 11 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 864. Dobbiamo ora dichiarare che, anche alla luce dei lavori preparatori del nuovo Regolamento, sembra che la norma di cui al quarto comma dell'articolo 19 vada interpretata nel senso che le sostituzioni debbano essere comunicate all'inizio della seduta della Commissione. Credo sia opportuno affermare tale principio, per evitare che, con un malvezzo che noi sottolineiamo, deputati che non hanno preso parte alla discussione vengano ad esprimere in questa sede, in sostituzione di colleghi assenti, un voto del tutto inconsapevole.

PRESIDENTE. Onorevoli Spagnoli, sul piano dell'opportunità sono d'accordo con lei, nel senso che si dovrebbe votare ben sapendo di che cosa si tratta. Tuttavia soltanto nelle sedi competenti potrebbe essere avallata un'interpretazione restrittiva di questa norma, alla quale ci dovremmo poi attenere e che dovrebbe valere in tutte le Commissioni.

Poiché nessun altro chiede di parlare, mi riservo di comunicare la risposta della Presidenza al quesito che porrò oggi stesso in relazione alla questione sollevata dall'onorevole Spagnoli.

**La seduta termina alle 12,50.**